

TI_GERICHTE 11.2007.91 vom 20. Dezember 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.91

FR: TI_GERICHTE 11.2007.91 du 20 décembre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2007.91 del 20 dicembre 2007

Regeste

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

Erwägungen

E. 2

Litigiosa rimane, in concreto, la nomina di un rappresentante delle tre comunioni ereditarie. In proposito il Pretore ha ricordato che, per nominare un rappresentante a norma dell'art. 602 cpv. 3 CC, il disaccordo tra eredi dev'essere tale da rendere impossibile un'amministrazione razionale dell'eredità, ipotesi che incombe alla parte istante di rendere verosimile. Nella fattispecie – egli ha soggiunto – “ non è possibile escludere difficoltà nella gestione dei beni di compendio delle successioni nell'interesse di tutti i membri delle comunioni ereditarie, essendo innegabile l'esistenza di disaccordo fra i singoli eredi ” . Ciò premesso, “ a salvaguardia degli interessi precipi delle comunioni ereditarie ” , egli ha ritenuto opportuno designare una sola persona come rappresentante di tutte e tre le comunioni ereditarie.

E. 3

Secondo l'appellante né gli istanti né il Pretore hanno indicato motivi che giustifichino la nomina di un rappresentante delle tre indivisioni. Tanto meno sono state espresse doglianze sul modo in cui egli ne ha amministrato i beni. Anzi, a suo avviso la nomina di un rappresentante sarebbe contraria agli interessi delle comunioni ereditarie, poiché genererebbe solo costi frustranei. Per di più, il rappresentante designato potrebbe procedere alla vendita dei beni senza il consenso degli eredi e senza una decisione previa del giudice, sicché gli dovrebbe essere limitato l'incarico all'amministrazione ordinaria, escluso qualsiasi atto di disposizione. L'appellante ravvisa infine un possibile conflitto d'interessi tra la funzione di rappresentante e quella di notaio divisore, di modo che in concreto dovrebbero essere designate a suo parere due diverse persone. In definitiva egli chiede perciò di non nominare amministratore alcuno o, se mai, di designare lui medesimo in tale veste.

E. 4

A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione (art. 602 cpv. 3 CC). La richiesta si giustifica se appare sorretta da motivi concreti nell'interesse della comunione (Rep. 1983 pag. 58). Tale è il caso, in particolare, quando divergenze tra coeredi rendano impossibile – o nettamente più complicata – una razionale amministrazione della proprietà indivisa (Schaufelberger/ Keller in: Basler Kommentar, ZGB II, 3^a edizione , n. 46 ad art. 602; Rep. 1987 pag. 206 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.1995.73 del 26 marzo 1996, consid. 3). Quanto al rappresentante, egli deve curare gli interessi della comunione ereditaria, tutelandone i diritti

verso terzi in luogo e vece dei membri non unanimi. Non è abilitato invece a intervenire nelle liti che oppongono gli eredi, né è designato per regolare controversie che insorgono tra loro (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2^a edizione, n. 52 e 54 ad art. 602).

E. 5

Nel caso specifico i beni delle tre successioni consistono per l'essenziale nelle particelle n. 403 RFD di _____, n. 758 e 900 RFD di _____, n. 52 e 233 RFD di _____, 92, 93, 427, 444 RFD di _____, n. 544 RFD di _____, n. 250 ½ , 259, 752, 753, 754, 802, 819 e 1163 RFP di _____, così come in tre conti bancari. Non è contestato che AP 1 abbia amministrato finora tali proprietà – di fatto – con l'accordo dei coeredi, prima assistendo la madre e, dopo il decesso di lei, agendo personalmente fino al 9 febbraio 2007, quando gli istanti lo hanno invitato ad affidare la gestione a un terzo (doc. 3). Che si siano verificate divergenze tra loro o si siano create situazioni che hanno reso impossibile una razionale amministrazione dei beni, tuttavia, non risulta né è preteso dagli istanti. Tant'è che nella richiesta del 13 aprile 2007 costoro non hanno rivolto alcuna critica all'operato di lui (memoriale, pag. 6 punto 5) e nulla gli hanno rimproverato, sotto questo profilo, nemmeno al contraddittorio in Pretura del 23 maggio 2007. Neanche nelle osservazioni all'appello essi allegano una sola circostanza dalla quale emergano dissidi, non bastando manifestamente a tal fine affermazioni come quelle per cui “ le comunioni ereditarie hanno un dissenso che rompe il principio congiunta mano ” o per cui “ basta un parere contrario a far cadere ogni decisione ” (memoriale, pag. 3).

E. 6

punto 6) . C'è non basta tuttavia per giustificare la nomina di un rappresentante delle comunioni ereditarie. Circa i poteri del notaio divisore, fosse vero che – come si assume nelle osservazioni all'appello, pag. 3 seg.) – egli rappresenta le comunioni ereditarie, mal si comprende allora per quali ragioni gli istanti abbiano postulato la nomina di un rappresentante. Si ricordi, ad ogni buon conto, che il notaio divisore non ha facoltà decisionali (Rep. 1971 pag. 254). È un ausiliario dell'autorità (DTF 109 II 411 consid. 4), le cui prerogative sono circoscritte a quanto stabiliscono gli art. 477 segg. CPC. Tutto ciò posto, nel caso in esame non si scorgono gli estremi per nominare un rappresentante alle tre comunioni ereditarie. Provvisto di buon diritto, l'appello merita dunque accoglimento e il giudizio del Pretore va riformato di conseguenza.

E. 7

La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli istanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto agli oneri di prima sede, il Pretore li ha posti a carico delle successioni, senza attribuire ripetibili. Nell'appello AP 1 protesta genericamente “ tasse, spese e ripetibili ” , ma non spende una parola per illustrare le ragioni che suffragherebbero una modifica del dispositivo pretorile. Privo di motivazione, al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5). Si aggiunga, comunque sia, che ove il primo giudice rifiuti di assegnare ripetibili o le compensi, incombe all'appellante cifrare l'indennità richiesta (Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309), ammontare cui in concreto l'appellante nemmeno allude.

E. 8

Relativamente agli eventuali rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile riguardo a esecutori testamentari e “

altri rappresentanti previsti dal diritto successorio ” è esplicitamente previsto dall'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF. Il valore del compendio successorio eccede sicuramente, dopo quel che si è visto (consid. 5 in principio), la soglia dei fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: A notaio divisore delle eredità fu _____ (1879-1968), fu _____ († 1967) e fu _____ (1934-2004) è designato l'avv. _____, _____. L'istanza volta alla nomina di un rappresentante delle comunioni ereditarie è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– da anticipare dall'appellante, sono posti, a carico di AO 1 e AO 2 in solido, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione a: –; –. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4; –., terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.